



COMUNE DI CRESSA

Provincia di Novara

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI E AGEVOLAZIONI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.07.2022

INDICE

- art. 1 - Oggetto
- art. 2 - Finalità
- art. 3 - Definizioni
- art. 4 - Materie escluse dall'ambito di applicazione
- art. 5 - Settori di intervento
- art. 6 - Settori di intervento: promozione e valorizzazione dell'offerta culturale e/o turistica del territorio
- art. 7 - Settore di intervento: promozione attività ricreativa e sportiva tra la popolazione
- art. 8 - Settore di intervento: promozione dell'integrazione, dell'aggregazione e della socialità fra le persone
- art. 9 - Settore di intervento: solidarietà, beneficenza e sostegno della ricerca scientifica
- art. 10 - Settore di intervento: promozione della coscienza ambientale e/o civica
- art. 11 - Settore di intervento: promozione dello sviluppo economico del territorio e valorizzazione della sua tipicità
- art. 12 - Soggetti beneficiari
- art. 13 - Tipologia dei contributi
- art. 14 - Domanda di contributo
- art. 15 - Istruttoria delle domande
- art. 16 - Criteri
- art. 17 - Valutazione dei criteri
- art. 18 - Contributi straordinari
- art. 19 - Erogazione del contributo
- art. 20 - Rendiconto spese
- art. 21 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione contributi
- art. 22 – Entrata in vigore
- art. 23 – Abrogazioni

art. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, agevolazioni e vantaggi economici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

art. 2 - FINALITA'

Il Comune di CRESSA, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento delle attività che rientrino nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondano ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio per l'intera popolazione, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i..

Possono accedere ai benefici di cui al presente Regolamento solo le iniziative che abbiano luogo e/o ripercussione sul territorio comunale.

Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, agevolazioni e vantaggi economici, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la concessione, nonché ad assicurare il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

art. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Contributo: *l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'articolo 118 della Costituzione. Possono essere distinti in ordinari, per le normali attività annuali, e/o straordinari, da valutarsi per la proposta di iniziative ed eventi specifici.*

Vantaggi: *l'attribuzione di benefici, diversi dall'erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi, quali la collaborazione del personale comunale per la realizzazione delle iniziative, ad esempio la stampa di manifesti e locandine su preparati grafici inviati dall'Associazione e l'affissione delle stesse nelle bacheche comunali, e/o concessione temporanea gratuita di strutture di proprietà comunale o nella disponibilità del Comune e funzionali allo svolgimento dell'iniziativa, o, ancora, messa a disposizione di beni mobili come: palchi, sedie, transenne, gazebo, impianti, attrezzature ecc.*

Agevolazioni: *forme di facilitazione o esonero da tributi, occupazione suolo pubblico, pubblicità ecc.*

art. 4 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali hanno effetto le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

- forme contributive che conseguono alla stipula di convenzioni tra Enti diversi
- forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area della assistenza sociale.

art. 5 - SETTORI DI INTERVENTO

Il Comune concede benefici disciplinati dal presente Regolamento al fine di ottenere ed incentivare le iniziative, le attività e le manifestazioni che, in armonia con le norme dello Statuto comunale e con gli atti di programmazione ed indirizzo, perseguano fini di pubblico interesse. A titolo esemplificativo, sono suscettibili di sostegno le iniziative che:

- arricchiscano, promuovano o valorizzino l'offerta culturale e/o turistica del territorio;
- promuovano l'attività ricreativa e sportiva tra la popolazione;
- favoriscano l'integrazione, l'aggregazione e la socialità fra le persone;

- siano volte a scopi di solidarietà, beneficenza e sostegno della ricerca scientifica;
- promuovano la coscienza ambientale e/o civica;
- promuovano lo sviluppo economico del territorio e ne valorizzino le tipicità.

Non sono suscettibili di sostegno le iniziative che:

- non siano in linea con gli obiettivi dell'Amministrazione comunale;
- siano realizzate in ottemperanza ad obblighi già assunti verso il Comune.

art. 6 - SETTORI DI INTERVENTO: PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA CULTURALE E/O TURISTICA DEL TERRITORIO

Si intendono comprese in questo settore di intervento quelle attività relative all'organizzazione, nel territorio comunale, di attività teatrali, musicali, cinematografiche e delle altre arti visive, di convegni, mostre, corsi, incontri, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali e che abbiano rilevante interesse per la comunità o concorrano alla sua valorizzazione.

Sono altresì comprese quelle iniziative volte alla tutela, promozione e valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità, così come le iniziative che promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani cittadini residenti nel territorio comunale e quelli di altre comunità regionali, nazionali o estere.

In questo settore si intende ricomprendere iniziative legate al mondo della scuola in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante.

Si intende supportare altresì la realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi di interesse locale, nazionale o internazionale.

art. 7 - SETTORE DI INTERVENTO: PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVA E SPORTIVA TRA LA POPOLAZIONE

Si intende ricomprendere in questo settore quell'insieme di interventi finalizzati alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva dilettantistica, nonché alla formazione educativa e sportiva della popolazione residente. In particolare, in questa attività sono favorevolmente considerate dal Comune le associazioni, i gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero, senza scopo di lucro.

art. 8 - SETTORE DI INTERVENTO: PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE, DELL'AGGREGAZIONE E DELLA SOCIALITA' FRA LE PERSONE

Sono ricompresi interventi volti alla protezione e tutela dell'infanzia, dei minori e dei giovani nell'età evolutiva. Il Comune volge particolare attenzione all'assistenza e alla tutela degli anziani anche con l'organizzazione di eventi o iniziative che favoriscano l'aggregazione e la vita sociale. Settore di intervento altresì considerato è quello rivolto all'inserimento sociale dei disabili e alla prevenzione e al recupero legato a fenomeni di tossicodipendenza o di alcolismo.

art. 9 - SETTORE DI INTERVENTO: SOLIDARIETA', BENEFICENZA E SOSTEGNO DELLA RICERCA SCIENTIFICA

In particolare in questo settore di intervento sono considerate le associazioni, i gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che, senza fini di lucro e in correlazione con le proprie finalità statutarie, perseguono scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale e/o sostengono e/o promuovono specifiche iniziative che abbiano finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità colpite da calamità naturali o da altri eventi eccezionali.

Sono altresì comprese le associazioni che promuovono iniziative volte alla tutela della vita e della salute e del sostegno alla ricerca scientifica.

art. 10 - SETTORE DI INTERVENTO: PROMOZIONE DELLA COSCIENZA AMBIENTALE E/O CIVICA

Si intende ricomprendere in questo settore la tutela della natura, delle specie viventi e delle risorse ambientali e paesaggistiche, intese come quell'insieme di attività destinate alla tutela del territorio comunale. In particolare, nell'ambito di queste attività, sono di interesse le attività e le iniziative promosse da quelle associazioni o comitati o gruppi di volontari che operano per la salvaguardia e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, nonché per la protezione degli animali. Sono inoltre sostenute le attività di educazione ambientale per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e ambientali. Sono sostenute economicamente l'effettuazione di mostre, esposizioni e altre iniziative finalizzate alla rappresentazione dei pericoli che minacciano la natura e le specie viventi e alla informazione sulle azioni utili per la protezione dei beni ambientali.

art. 11 - SETTORE DI INTERVENTO: PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DELLA SUA TIPICITA'

In questo settore si intende considerare quell'insieme di iniziative destinate a promuovere e sostenere i settori economici e turistici di maggior rilevanza e tradizione, mediante interventi rivolti, in particolare:

- all'organizzazione di manifestazioni fieristiche o convegni, mostre, esposizioni, rassegne ecc., sia che si svolgano sul territorio comunale, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- all'effettuazione di manifestazioni ed iniziative volte alla promozione e allo sviluppo del turismo mediante la pubblicizzazione dei prodotti locali, delle caratteristiche ambientali, storiche, tradizionali, nonché del patrimonio artistico del Paese;
- allo svolgimento di manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del territorio che abbiano per fine l'incremento dei flussi turistici verso il territorio comunale.

art. 12 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare di contributi, agevolazioni e vantaggi:

- Organizzazioni assistenziali o di volontariato pubbliche o private;
- Libere forme associative, associazioni, organizzazioni;
- Enti di promozione sportiva, associazioni sportive dilettantistiche.

Tutti i soggetti sopra elencati devono avere sede in CRESSA ovvero, qualora non aventi sede in CRESSA, devono avere rilievo Provinciale, Regionale o Nazionale o Internazionale.

Non è oggetto di questo regolamento l'erogazione di contributi, sotto alcuna forma, che costituiscano sostegno economico nei riguardi di categorie economiche a favore dell'attività lavorativa svolta dalle categorie medesime.

art. 13 - TIPOLOGIA DELLA CONTRIBUZIONE

I contributi, i vantaggi e le agevolazioni descritte nel presente Regolamento sono concessi come contributo annuale ordinario alle attività dei soggetti beneficiari a fronte di una richiesta avente i requisiti e secondo i criteri riportati nel presente atto, nei limiti dello stanziamento di bilancio.

art. 14 - DOMANDA DI CONTRIBUZIONE

Per l'ottenimento della contribuzione i soggetti interessati dovranno presentare al Comune una domanda, a firma del legale rappresentante, contenente:

- relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- programma delle attività previste per l'anno per cui si chiede la contribuzione precisando le proprie necessità: contributo economico, vantaggi, agevolazioni;
- bilancio preventivo dell'anno con evidenziato il costo presunto delle iniziative per cui si chiede la contribuzione;
- atto costitutivo e relativo Statuto, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate;

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante, con indicazione della sede legale, nominativi dei soggetti che ricoprono cariche sociali, numero totale degli iscritti (precisando il numero degli stessi residenti in Cressa), assoggettabilità o meno del contributo richiesto alla ritenuta prevista dall'art 28, comma 2 del DPR n 600/1973 e s.m.i., gli estremi del codice IBAN per l'accreditamento del contributo, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi, l'impegno di utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per cui è stato richiesto.

La documentazione può essere consegnata a mano, spedita tramite raccomandata o trasmessa via posta elettronica certificata o non certificata.

La mancanza di quanto richiesto o l'irregolarità della domanda la rende improcedibile.

Le domande devono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno e devono comprendere tutte le iniziative proposte per l'anno successivo.

art. 15 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le domande pervenute sono assegnate al responsabile del Servizio Amministrativo il quale acquisisce:

- il parere dell'ufficio tecnico in ordine:

- 1) alle richieste di utilizzo di beni immobili, strutture o attrezzature,
- 2) all'impegno da parte del personale del Comune per la gestione delle iniziative,
- 3) alla quantificazione economica del valore presunto di quanto richiesto ai precedenti punti 1) e 2);

- il parere dell'ufficio Polizia locale in ordine:

- 1) alla fattibilità in relazione alla gestione dell'ordine pubblico,
- 2) alla regolazione della circolazione stradale qualora venisse richiesta la chiusura di strade o piazze.

Il responsabile provvede a calcolare l'importo del contributo economico in relazione ai criteri previsti dal presente regolamento.

L'istruttoria delle domande pervenute è finalizzata a verificare la risorsa da inserire nel bilancio per soddisfare tutte le richieste giudicate ammissibili.

Nell'elaborazione dello schema di bilancio e dei documenti programmatori, la Giunta comunale, in possesso delle informazioni derivanti dall'istruttoria, determina la risorsa che ritiene di dedicare ai capitoli relativi alla concessione di contributi economici andando, in questo modo, a definire l'importo del contributo che verrà successivamente riconosciuto attraverso un atto di determinazione del responsabile del servizio amministrativo.

art. 16 - CRITERI

Ai fini della valutazione della richiesta sono applicati per tutti i settori di intervento i seguenti criteri:

- a) Sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale, tale da creare aspettativa (già proposta ed apprezzata);
- b) Innovatività e originalità della proposta progettuale;
- c) Percentuale di iscritti all'associazione residenti in CRESSA superiore al 50% degli iscritti totali;
- d) Nel caso di iniziative ripetitive, resoconto dell'esperienza degli anni precedenti con trend del gradimento e del successo riscontrato;
- e) Presenza di sponsor pubblici o privati;
- f) Assenza fini di lucro;
- g) Iniziative/manifestazioni gratuite aperte al pubblico (sia in qualità di spettatore che di sperimentatore della disciplina) nel caso di attività sportive/musicali/ludiche realizzate nel quinquennio precedente;
- h) Capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine del Comune;
- i) Rilevanza sociale/valore educativo della proposta;
- j) Attività rivolta all'aggregazione sociale, con riferimento, in particolare, a specifiche fasce di popolazione.

art. 17 - VALUTAZIONE DEI CRITERI

Ciascuno dei criteri descritti nel precedente articolo dà luogo ad un punteggio fino a 10 punti. Il massimo punteggio raggiungibile è quindi 100 punti. Nel caso l'iniziativa non raggiunga il punteggio di 30 punti non risulta acquisito il diritto ad ottenere la contribuzione ordinaria.

art. 18 - CONTRIBUTI STRAORDINARI

Contributi straordinari, non richiesti nei termini e con le modalità previste, di norma non sono concessi. Possono essere eccezionalmente concessi in tempi diversi qualora l'Associazione richiedente non fosse ancora costituita entro i termini ordinari della richiesta e abbia comunque da proporre iniziative di particolare pregio e interesse, o, nel caso in cui si sia verificato in corso d'anno un evento assolutamente imprevedibile in esito al quale si sia rappresentata l'opportunità di una determinata attività/iniziativa.

art. 19 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Se il progetto proposto è rappresentato da un'unica iniziativa, l'erogazione del contributo avverrà a conclusione dell'evento dietro presentazione di rendiconto delle spese.

Per avere diritto alla totalità del contributo assegnato il rendiconto economico dovrà essere almeno pari o superiore all'importo assegnato.

Qualora il progetto complessivo comprenda più iniziative, dovrà essere specificatamente indicato nella richiesta l'importo imputabile alle singole iniziative.

L'erogazione avverrà secondo le modalità del comma precedente e quindi a conclusione di ogni singola iniziativa con presentazione di autonomo rendiconto.

art. 20 - RENDICONTO SPESE

Il rendiconto di ogni singola iniziativa dovrà contenere i seguenti elementi.

- indicazione delle entrate (escluso contributo comunale) e delle spese dettagliate (con allegati giustificativi delle spese)
- sintetica relazione dello svolgimento dell'iniziativa e della partecipazione ottenuta.

art. 21 – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE CONTRIBUTI

Copia del presente regolamento deve essere pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

Nello stesso sito e nella stessa sezione devono pure essere pubblicate le sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di importo superiore a mille euro.

La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.

art. 22 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare che lo approva e si applica con riferimento alla concessione ed erogazione dei contributi relativi agli anni 2023 e seguenti.

art. 23 – ABROGAZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento s'intende abrogata ogni regolamentazione comunale previgente in materia, nonché ogni disposizione comunale contraria od incompatibile.